

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6245 del 29/11/2023
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA CANALE VALLETTA AD USO CAPANNO DA PESCA IN COMUNE DI COMACCHIO (FE). DITTA: ROSETTI ADRIANO E SOCI. PRATICA: FE13T0068.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6486 del 29/11/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 22/07/2013 registrata al PG/2013/0183435 del 22/07/2013 con cui il sig Mongardi Bartolomeo, c.f. MNGBTL34H25E730K residente nel Comune di Lugo (RA) , ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 127,10

del Canale Valletta nel Comune di Comacchio (FE), ad uso capanno da pesca, individuata al foglio 48 fronte e parte della particella 91 del Comune di Comacchio (FE);

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data 10/10/2023, registrata al protocollo PG/2023/0171374, con la quale viene comunicata la variazione della lista dei soci e il cambio del referente per i rapporti con le pubbliche amministrazioni, nella figura del Sig. Rosetti Adriano c.f. RSTDNR47C25D704Z a seguito della cancellazione dalla lista dei soci, tra gli altri del Sig. Mongardi Bartolomeo, c.f. MNGBTL34H25E730K.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 137 del 12/05/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

RICHIAMATO il parere rilasciato dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna, assunto al PGFE/2018/6098 del 22/05/2018, che ricorda che il Regolamento Regionale di attuazione alla L.R. 11/2012, approvato con Delibera di G.R. n. 92/2018, detta precise prescrizioni in relazione all'utilizzo dei bilancioni fissi, di cui sono dotati i capanni da pesca, che sono in particolare contenuti nell'art. 9, lett. g) e nell'art. 10, comma 3, a cui occorre pertanto attenersi. Infine fa presente che, come indicato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 11/2012 “La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore nonché la causale del versamento. Tale ricevuta deve essere esibita unitamente ad un documento di identità ad ogni eventuale controllo”;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione ricade all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione “Centro Storico di Comacchio” del Parco Regionale del Delta del Po e che tale area ricade inoltre all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario, nonché Zona di Protezione Speciale IT4060002 “Valli di Comacchio”.

PRESO ATTO dell'assenso espresso in fase di conferenza dei servizi sincrona ex art. 14-ter L. 241/90 da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 600 del 20/02/2023 , PG/2023/0030517 del 20/02/2023);
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Provvedimento N. 2022/00165 Del 07/06/2022, PG/2022/0094405);
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (Parere favorevole di Competenza ai sensi dell’art. 146 e art. 167 del D. Lgs. 42/2004, PG/2021/0091022 del 10/06/202);
- Comune di Comacchio (Parere di conformità edilizia-urbanistica e paesaggio, PG/2022/0205688 del 15/12/2022);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che i richiedenti:

- hanno versato le spese istruttorie ed il canone per l’anno 2023;
- hanno versato a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 889,46 in data 07/11/2023;
- risultano in regola col pagamento di quanto dovuto per l’occupazione pregressa dell’area demaniale;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. **Rosetti Adriano, C.F. RSTDRN47C25D704Z** residente nel Comune di Forlì (FC) in qualità di referente per la concessione ed ai seguenti consoci:

Assirelli Ennio C.F. SSRNNE51M18H017X; Costa Valter C.F. CSTVTR56L21A547S; Duranti Fabio C.F. DRNFBA57T10D548R; Landini Eugenio C.F. LNDGNE56C10F029F; Manaresi Eugenio C.F. MNRGNE41S02E730R; Mimmi Lorenzo C.F. MMMLNZ72R25E289C; Papiani Graziano PPNGZN70A11D704Y; Spadoni Giovanni C.F. SPDGNN55H21F718W; Zani Sergio C.F. ZNASRG46M17E730P; Ferri Flavio C.F. FRRFLV54L24E730V; la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Canale Valletta, di mq 127,10 sita in Comune di Comacchio (FE), catastalmente allibrato al fg. n.48, fronte e parte del mapp. n. 91, con capanno da pesca identificato con il n. 144 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, codice pratica FE13T0068;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2034**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionario/a in data 15/11/202 (PG/2023/0200880 del 27/11/2023);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 889,46 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 889,46 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
8. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al sig. Rosetti Adriano, C.F. RSTDRN47C25D704Z residente nel Comune di Forlì (FC) in qualità di referente per la concessione ai seguenti consoci:

Assirelli Ennio C.F. SSRNNE51M18H017X; Costa Valter C.F. CSTVTR56L21A547S; Duranti Fabio C.F. DRNFBA57T10D548R; Landini Eugenio C.F. LNDGNE56C10F029F; Manaresi Eugenio C.F. MNRGNE41S02E730R; Mimmi Lorenzo C.F. MMMLNZ72R25E289C; Papiani Graziano PPNGZN70A11D704Y; Spadoni Giovanni C.F. SPDGNN55H21F718W; Zani Sergio C.F. ZNASRG46M17E730P; Ferri Flavio C.F. FRRFLV54L24E730V; (cod. pratica FE13T0068).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Canale Valletta, individuata al fg. n.48, fronte e parte del mapp. n. 91 del Comune di (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 127,10, è destinata ad uso capanno da pesca identificato con il n. 144 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 889,46 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre

dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 889,46 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2034**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non

rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione

senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO, DAL

NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE E DAL PARERE DI CONFORMITÀ

EDILIZIA-URBANISTICA E PAESAGGIO.

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 600 del 20/02/2023, nota prot. PG/2023/0030517 del 20/02/2023 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno:

“1. Il presente nulla osta è relativo all’occupazione di aree del demanio idrico così come individuato nell’elaborato grafico a supporto della domanda, che è parte integrante del presente atto.

2. L’area interessata dall’occupazione è ubicata di fronte e su parte della part.91 (Demanio idrico) del fg. 48 e particella senza numero (Demanio idrico), del Comune di Comacchio.

3. Il richiedente dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del ‘Piano Particolareggiato Capanni da Pesca’ del Comune di Comacchio: nello specifico si deve tenere conto di”ciò che è riportato all’art. 5 ‘Specifiche costruttive e dimensionali dei capanni da pesca’ comma 6 lett. a) ‘Piattaforma di sostegno’ e all’art. 7 comma 10 ‘Regole di buona esecuzione per la salvaguardia dell’ambiente naturale’.

4. Le caratteristiche e dimensioni dell’area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rilascio della concessione e degli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che la presenza della struttura (capanno) dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia. Ogni modifica alla destinazione d’uso e/o allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell’A.R.S.T.P.C. Ufficio Territoriale di Ferrara.

5. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione della struttura presente sullo spazio acqueo e sulle aree demaniali occupate eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.

6. *I cavi di sostegno della rete da pesca in attraversamento al Canale Valletta dovranno essere posizionati ad un'altezza di almeno m 7,00 (sette metri) dal livello medio mare per permettere il transito di piccole imbarcazioni.*
7. *Il percorso per raggiungere il capanno da pesca dovrà avvenire lungo la strada in sottobanca: l'argine sinistro del canale Valletta non potrà essere percorso con mezzi a motore.*
8. *Il Richiedente è responsabile di tutti gli apprestamenti di sicurezza, di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli impianti e sottoservizi esistenti, comprensivi di vasche o pozzetti. Resta inteso che la messa in sicurezza e il ripristino degli eventuali danni provocati al rilevato arginale, e relative pertinenze, dalla presenza degli stessi saranno a totale carico del Richiedente.*
9. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze. Questo Ufficio non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
10. *Il Richiedente è tenuto a verificare il Portale delle Allerte Meteo della Regione Emilia Romagna al fine di valutare l'utilizzo in sicurezza del capanno in caso di condizioni meteo-marine avverse.*
11. *Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutto il materiale presente ed al ripristino della situazione preesistente.*
12. *Il Richiedente è consapevole che la regolarizzazione urbanistica del manufatto (permessi di costruire in sanatoria o condono edilizio) non comporta la costituzione di diritti reali sull'area dove insiste il capanno, tenuto conto che tale area è indisponibile e che per ragioni di sicurezza idraulica o esigenze di pubblico interesse potrà essere ordinata la riduzione in pristino dei luoghi, con la demolizione del manufatto.*
13. *È assolutamente vietato utilizzare le aree e lo spazio acqueo che verranno concessi per usi*

diversi da quello per il quale viene accordata la concessione.

14. Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio.

15. Questo Ufficio non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi, cedimenti spondali ed escursioni elevate di marea. Questa Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati all'utilizzo delle aree concesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

16. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T.P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale con l'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

17. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

18. L'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno – Ufficio Territoriale di Ferrara rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

19. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la

sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nella Nulla Osta e Valutazione Di Incidenza, rilasciato con provvedimento n. 2022/00165 del 07/06/2022, nota prot. PG/2022/0094405 del 08/06/2022 dall' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po:

“ - il legno dovrà provenire da foreste certificate F.S.C (Forest Stewardship Council) al fine di garantire una corretta gestione forestale;

- eventuali luci all'esterno del capanno dovranno essere rivolte verso il basso;*
- la rete da pesca non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua e comunque non essere superiore a 15x15m;*
- dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente;*
- la vegetazione presente (es. alberature) non dovranno essere danneggiate o essere oggetto di interventi;*
- si dovrà provvedere a minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti;*
- i rifiuti dovranno essere recuperati e smaltiti a norma di legge, evitandone l'abbandono nell'ambiente ed evitando di creare accumuli nelle aree circostanti;”*

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Parere di conformità edilizia-urbanistica e paesaggio, nota prot. n. PG/2022/0205688 del 15/12/2022 dal Comune di Comacchio:

“ si esprime parere di conformità edilizia ed urbanistica favorevole, e contestualmente si esprime parere favorevole al rilascio della compatibilità paesaggistica (opere a sanatoria) e dell'autorizzazione paesaggistica (nuove opere di riqualificazione) in quanto l'intervento non contrasta con i caratteri di tutela dell'area interessata. Si evidenzia che la validità della SCIA a sanatoria (PE n. 277/2020) ed il rilascio delle autorizzazione paesaggistiche (AP a sanatoria n. 75

e AP n. 76 del 2020) sono subordinate al versamento dell'oblazione per l'accertamento di conformità ed al versamento del danno ambientale, che saranno determinati in seguito alla conclusione del presente procedimento.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.